

Dal giorno 14 Maggio è stato attivato il nuovo servizio gratuito del Centro Servizi Territoriale della Provincia di Brescia riguardante l'Imposta Municipale Unica (IMU). Sul portale <http://imu.brescia.gov.it> i cittadini e gli imprenditori possono accedere ad uno spazio riservato in cui vengono visualizzate tutte le posizioni catastali e **con la possibilità di stampare il modello F24 per il versamento.**

Ogni cittadino riceverà il proprio PIN personale oppure potrà richiederlo direttamente al Comune di Verolanuova o al portale [imu.brescia.gov.it](http://imu.brescia.gov.it)

## **Imposta Municipale Propria - I M U**

---

L'imposta é stata istituita con D.L. 6 Dicembre 2011 n° 201 (conv.L. 214/2011) , con decorrenza 2012 , in via sperimentale e anticipata in base agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n° 23 , ( Decreto sul Federalismo Fiscale Municipale ) .

### **SOGGETTI - BASE IMPONIBILE**

Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. Sono soggetti passivi dell'imposta tutti i proprietari di immobili ovvero i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, per la quota e il periodo di possesso.

#### **Attenzione:**

- **tutte le abitazioni principali sono soggette IMU con aliquota ridotta.**
- **le abitazioni concesse in comodato o locare sono soggette IMU con aliquota di base.**
- **i fabbricati rurali strumentali sono soggetti IMU con aliquota ridotta ( cat. D/10 ) .**

**Ai fini del calcolo d'imposta, sono indispensabili le rendite catastali reperibili su visure o atti .  
Con la nuova imposta IMU sono variati i moltiplicatori non le rendite catastali.**

L'IMU si determina moltiplicando l'aliquota di base o ridotta per la base imponibile.

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili che si ottiene, rivalutando la rendita catastale del 5% (L.662/96) e moltiplicandola per i coefficienti sotto riportati:

<b>Coefficiente</b>	<b>Categoria catastale</b>	<b>Tipologia</b>
160	A/1 - A/2 - A/3 -A/4 - A/5 - A/6- A/7 - A/8 - A/9	Abitazione
	C/2	Magazzini e locali di deposito
	C/6	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
	C/7	Tettoie
140	B	Strutture di uso collettivo
	C/3	Laboratori per arti e mestieri
	C/4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi
	C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative
80	A/10	Uffici e studi privati
	D/5	Istituti di credito, cambio ed assicurazione
55	C/1	Negozi e botteghe
60 (per l'anno 2012)	D (esclusi D/5)	Categorie speciali a fine produttivo o terziario
65 (dall'anno 2013)		
Aree Fabbricabili	Valore venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione. La Giunta comunale determina per zone omogenee i valori venali minimi di riferimento (vedi allegato).	
Terreni agricoli	Reddito dominicale rivalutato del 25 % ( L.662/96) per moltiplicatore pari a 135. Per coltivatori diretti ed imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore é pari a 110	

## **ABITAZIONE PRINCIPALE**

I requisiti sono ora i seguenti:

- dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo;
- una sola unità immobiliare
- pertinenze agevolate sono solo una per le seguenti categorie C/2 (magazzini/depositi), C/6 (stalle, autorimesse) e C/7 (tettoie)
- l'abitazione principale gode delle detrazioni di 200 euro. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è aumentata di 50 euro per ogni figlio con età inferiore a 26 anni e per il massimo di 8 figli (200 + 400). Nel caso di compimento del 26° anno tale detrazione va rapportata ai mesi. La detrazione va distribuita per quote di destinazione e non di possesso.

### **Anziani ricoverati in istituti di ricovero ove abbiano trasferito la loro residenza.**

Sono assimilate alle abitazioni principali, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Coniugi separati o divorziati**

Per l'ex alloggio coniugale l'IMU deve essere versata non più dal coniuge assegnante ma dal coniuge assegnatario (chi usufruisce).

### **Diritto di abitazione**

L'art. 540 del codice civile prevede che "al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Pertanto, soggetto passivo IMU è il coniuge superstite relativamente alla casa adibita a residenza familiare.

### **ATTENZIONE: sono state abolite dalla Legge sull'anticipazione dell'IMU al 2012, le seguenti precedenti norme di legge o regolamentari del Comune:**

- l'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni date in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (che quindi tornano ad essere seconde case):

## **ALIQUOTE**

Per l'anno 2012 il Comune di Verolanuova con delibera di Consiglio Comunale n°35 del 30/10/2012 ha deliberato le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

<b>5,0 per mille</b>	- ABITAZIONE PRINCIPALE
<b>8,2 per mille</b>	- ALTRI FABBRICATI, TERRENI, AREE EDIFICABILI
<b>2,0 per mille</b>	- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

## VERSAMENTI

E' possibile effettuare una rateizzazione degli importi dovuto come segue:

### **Abitazione principale e pertinenze:**

tre rate, versando 1/3, con scadenza 18/06 – 17/09 – 17/12

oppure in due rate, versando il 50%, con scadenza il 18/06 e 17/12

### **Altri immobili, terreni, aree edificabili:**

due rate, versando il 50%, con scadenza il 18/06 e 17/12

### **Fabbricati rurali strumentali:**

Acconto pari al 30% dell'imposta dovuta sull'aliquota di base pari allo 0,2% con scadenza il 18/06.

Il versamento del saldo con scadenza il 17/12.

**Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata (acconto) va effettuato utilizzando le aliquote di base (0,4% abitazione principale, 0,76% altri fabbricati-terreni-aree edificabili, 0,2% fabbricati rurali strumentali).**

**Il versamento effettuato entro il 17 Dicembre 2012 costituirà conguaglio sulla quota residua calcolata in base alle aliquote stabilite dal Comune.**

**E' riservata alla Stato la quota del 3,8% calcolata applicando l'aliquota del 8,2%, con esclusione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali.**

Il versamento minimo eseguibile è di 3,00 €.

Il pagamento degli acconti di Giugno e Settembre deve essere effettuato mediante il modello F24 presso qualsiasi sportello postale/bancario.

Per il versamento del saldo di Dicembre, è prevista la possibilità di utilizzare anche bollettini postali.

Codici per versamenti F24: **codice catastale Comune di Verolanuova = L777**

DESCRIZIONE	CODICE COMUNE	CODICE STATO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU – imposta municipale propria per terreni	3914	3915
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	3917
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	3919
IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO	3923	
IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO	3924	

## **DICHIARAZIONE**

Nell'Imu è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale approvato con decreto del 30.10.2012.

Immobili già dichiarati ai fini ICI non devono essere dichiarati ai fini IMU. Va comunque ricordato che dal 2008 sono stati ridotti i casi in cui è obbligatorio presentare la dichiarazione ; oltre a coloro che presentano la denuncia di successione anche coloro che sono interessati da variazioni per le quali i notai presentano il Modello Unico Informativo (MUI) , possono non presentare la dichiarazione ICI .

## **RIMBORSI**

Il contribuente può chiedere il rimborso per le somme pagate e non dovute entro CINQUE ANNI dal pagamento.